

Assicurazione All Risks Danni Diretti e Danni Indiretti

CHUBB®

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Polizza All Risks MDC

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza Incendio All Risks a copertura dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati e dei danni indiretti ad essi conseguenti e derivanti dall'interruzione ed intralcio all'attività dell'Assicurato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati che si trovino nelle ubicazioni assicurate, in conseguenza di un qualunque evento improvviso e accidentale non escluso ai sensi di polizza
- ✓ I danni indiretti subiti dall'Assicurato in seguito a danni materiali e diretti che abbiano colpito i beni assicurati. Per danni indiretti si intende la perdita del margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei ricavi di vendita e delle rimanenze e le spese supplementari sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei ricavi di vendita
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da eventi atmosferici, entro il sottolimito concordato con l'Assicuratore
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da atti dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi in genere, entro il sottolimito concordato con l'Assicuratore
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da terrorismo, entro il sottolimito concordato con l'Assicuratore
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da sovraccarico neve, entro il sottolimito concordato con l'Assicuratore
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da terremoto, entro il sottolimito concordato con l'Assicuratore
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da inondazione, alluvione, allagamento, entro il sottolimito concordato con l'Assicuratore

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. somme assicurate), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti da atti dolosi del Contraente o dell'Assicurato
- ✗ Danni diretti derivanti da trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate al di fuori dell'ubicazione assicurata
- ✗ Danni diretti derivanti da vizio intrinseco, difetto latente, difetto meccanico, costruzione difettosa, errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi o non idonei, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o già prodotte, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, vizio di prodotto
- ✗ Danni diretti subiti da merci in refrigerazione
- ✗ Danni diretti subiti da tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi manufatti
- ✗ Danni indiretti derivanti da scioperi, serrate e provvedimenti imposti da pubbliche autorità
- ✗ Danni indiretti derivanti da difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo dei beni distrutti imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o ad altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra
- ✗ Danni indiretti derivanti da furto, rapina ed estorsione

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

✓ Italia



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e relativamente alla garanzia Danni Indiretti eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente
- Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, comunicare all'Assicuratore il margine di contribuzione ed il risultato operativo dell'esercizio finanziario appena trascorso
- Denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni eventuale sinistro entro 3 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza, predisponendo un elenco dettagliato dei danni diretti subiti e una stima dei danni indiretti e fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta per la gestione del sinistro da parte dell'Assicuratore
- In caso di sinistro derivante da incendio o atto doloso, presentare entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, inviandone copia all'Assicuratore
- Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dall'Assicuratore o dal Perito da esso incaricato
- Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Assicuratore o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche
- Fornire a proprie spese all'Assicuratore entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, o entro quel termine posteriore che lo stesso potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per Danni Indiretti



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata inviata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione All Risks Danni Diretti e Danni Indiretti

CHUBB®

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Polizza All Risks MDC

DIP Aggiuntivo realizzato in data: GENNAIO 2024. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2022 è pari a € 2.850.217.347 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.954.040.685. Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 177%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.586.570.350 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.805.573.061. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 713.956.658. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da grandine su fragili
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da acqua condotta
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da ricerca del guasto
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da fenomeno elettrico
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da movimentazione interna
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da gelo
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da riparazione o ricostruzione di modelli e/o stampi
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da riparazione o ricostituzione archivi, documenti e disegni
- ✓ Danni a cristalli
- ✓ Oneri di ricostruzione
- ✓ Danni materiali e diretti ad enti all'aperto
- ✓ Danni indiretti derivanti dal deprezzamento merci indenni
- ✓ Spese di demolizione, sgombero e trasporto (sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile), comprese quelle in relazione ai residui rientranti nella categoria di rifiuti tossici e pericolosi (compresi quelli radioattivi), per i quali la normativa ambientale vigente e applicabile prevede specifici obblighi di demolizione, sgombero, trattamento e/o trasporto
- ✓ Spese di rimozione e ricollocamento di oggetti mobili
- ✓ Danni materiali e diretti subiti da amianto e prodotti o materiali contenenti amianto se fisicamente incorporati nel fabbricato assicurato, compresi i costi necessari per rimuovere o bonificare l'amianto e i prodotti o materiali contenenti amianto che siano stati danneggiati, purché tale danno verificatosi durante il periodo assicurativo sia conseguenza diretta ed esclusiva di uno dei seguenti eventi: incendio, fulmine, esplosione, tempesta, grandine, fumo, caduta di aeromobili o

<p>urto con veicoli, sommosse o tumulti popolari, atti vandalici. Si precisa che l'indennizzo viene prestato esclusivamente per la parte di amianto che subisce il danno materiale e diretto</p> <p>✓ Spese di ammortamento e perdita di valuta</p> <p>✓ Anticipo indennizzo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, entro il limite di indennizzo di € 100.000 (Danni Diretti e Danni Indiretti)</p> <p>✓ Onorari periti, architetti, ingegneri, consulenti, auditors e società di revisione (Danni Diretti e Danni Indiretti)</p> <p>✓ Riserve di magazzino (Danni Indiretti)</p> <p>L'Impresa risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. somme assicurate), indicati nella proposta formulata dall'Impresa.</p>	
<p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</p> <p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione</p>	
Ricorso Terzi	L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e derivanti da sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite massimo indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Furto e/o Rapina e/o Estorsione	Copertura dei danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da furto e/o rapina e/o estorsione, entro l'importo massimo indicato nella proposta formulata dall'Impresa.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	<p>In relazione alla copertura Danni Diretti sono inoltre esclusi:</p> <p>✗ i danni verificatisi in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione, occupazione militare, invasione, ammutinamento, usurpazione di potere; - qualsiasi provvedimento di governo o di un'Autorità, anche locale di diritto o di fatto, compreso un provvedimento di fermo dell'attività, di requisizione, confisca, nazionalizzazione, distruzione. - esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - mareggiate, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, subsidenza, frane, valanghe e slavine, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto, tsunami; - epidemie, pandemie, endemie, contagi e infezioni da malattie trasmissibili; - un Danno Cyber, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto ad esso <p>✗ causati da o dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori; - siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, colore, sapore o consistenza, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento d'aria causato da un evento non escluso dalla Polizza, deterioramento, erosione, esaurimento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere, di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni Assicurati; - infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, furto e rapina, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi; - perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose Assicurate; - trasporto e/o trasferimento delle cose Assicurate al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza; - contaminazione (ad eccezione dei danni provocati da evento non altrimenti escluso, quando quest'ultimo abbia colpito e danneggiato le cose assicurate, e delle risultanti spese di decontaminazione); inquinamento in genere sia graduale che accidentale; disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; fermentazione; putrefazione e muffa; - messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate; - guasti meccanici e guasti elettrici in genere, deperimento, esaurimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente Assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista; - vizio intrinseco, difetto latente, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi o non idonei, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o già prodotte, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, vizio di prodotto;
-----------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati, montaggi, smontaggi, collaudo, manutenzione e revisione di macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le cose Assicurate; - assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti di fabbricati e/o impianti e/o macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le cose Assicurate; - materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; - interruzione di reazioni termiche o isoterme che danneggino le merci in lavorazione; - eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose Assicurate; - mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le cose Assicurate; - malattie trasmissibili o timore o minaccia (reale o percepita) di malattie trasmissibili. Sono parimenti esclusi i costi per operazioni di pulizia, igienizzazione, sanificazione, decontaminazione, rimozione, smaltimento, monitoraggio o test in relazione a malattie trasmissibili o a beni assicurati colpiti o che potrebbero essere colpiti da una malattia trasmissibile. - Multe, sanzioni - amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto, comprese attività di bonifica, di demolizione o maggiori costi di ricostruzione, errori nella progettazione, fabbricazione o installazione di amianto - perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualunque dato <p>✗ merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;</p> <p>✗ terreni, boschi, alberi, arbusti, prati, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere, suolo, i costi di condizionamento o modifica del suolo, acqua (eccetto l'acqua immagazzinata in serbatoi, tubi di distribuzione o altre apparecchiature di processo), scavi;</p> <p>✗ aeromobili, velivoli spaziali, satelliti, natanti in genere, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti all' art. 354 del D. lsg 209/2005, mezzi di trasporto a fune, baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili e loro contenuto, impianti per la produzione di energia elettrica;</p> <p>✗ mezzi di trasporto su rotaie;</p> <p>✗ lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento, gallerie, miniere, pozzi, caverne e quanto in essi contenuto, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, banchine, pontili, moli e piattaforme in genere strade, marciapiedi o altre superfici pavimentate;</p> <p>✗ quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, pellicce, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, gioielli, perle, pietre preziose o semipreziose e metalli preziosi, qualora gli enti precedentemente descritti abbiano valore unitario maggiore di € 10.000,00 (con un massimo complessivo di € 50.000 per uno o più sinistri per anno)</p> <p>✗ cose aventi valore artistico od affettivo</p> <p>✗ tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;</p> <p>✗ cose in leasing se ed in quanto già Assicurate da altre Polizze;</p> <p>✗ sistemi operativi, programmi e software in genere.</p> <p>✗ Linee aeree di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali, incluse le strutture di supporto, al di fuori dell'area degli stabilimenti;</p> <p>✗ fabbricati interamente inoccupati;</p> <p>✗ beni all'aperto non fissi per loro natura e destinazione;</p> <p>✗ amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto.</p> <p>In relazione alla copertura Danni Diretti derivanti da eventi atmosferici, sono inoltre esclusi:</p> <p>✗ le merci all'aperto</p> <p>✗ i fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture</p> <p>✗ i macchinari e gli impianti all'aperto non fissi per destinazione</p> <p>✗ capannoni pressostatici e simili</p> <p>✗ baracche in legno e plastica</p> <p>e quanto in essi contenuto.</p>
--	--

	<p>In relazione alla copertura Danni Diretti derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ di interruzione dei processi lavorazione ✗ di mancata o anormale produzione o distribuzione di energia ✗ di alterazione o omissione di controlli o manovre ✗ danni e guasti, salvo quelli da incendio, verificatisi a seguito di occupazione dei locali qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi. <p>In relazione alla copertura Danni Diretti, derivanti da fatto di terrorismo, sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi ✗ i danni da interruzione d'esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell'Assicurato ✗ i danni da "impedimento d'accesso" a seguito ordinanza dell'Autorità ✗ i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi ✗ danni cagionati alle cose di Terzi ✗ perdite o danni derivanti direttamente o indirettamente da contaminazione di qualunque tipo, compresa l'emissione, il rilascio, lo scarico, la dispersione, la fuoriuscita di sostanze chimiche o biologiche, nonché l'esposizione a sostanze chimiche o biologiche <p>In relazione alla copertura Danni Diretti derivanti da inondazioni o alluvioni, sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ ad enti mobili all'aperto ✗ alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento. <p>In relazione alla copertura Danni Diretti derivanti da guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate ✗ verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza ✗ dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate ✗ di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili ✗ attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza ✗ ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate ✗ meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: <ul style="list-style-type: none"> - controlli di funzionalità; - manutenzione preventiva; - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concordo di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature ✗ derivanti da errata progettazione. <p>In relazione alla copertura Danni Diretti, garanzia Ricorso Terzi sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate ✗ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo ✗ subiti da:
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, qualsiasi altro parente e/o affine se con loro conviventi - quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente - le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge, nonché gli amministratori delle medesime.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a prestare la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America
- ! È prevista l'applicazione di specifiche franchigie per sinistro, indicate nella proposta formulata dall'Impresa
- ! Assicurazione parziale: se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno 30 giorni prima del sinistro, proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori
- ! In relazione alla copertura Danni Indiretti, l'assicurazione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell'Assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none"> - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nel DIP Danni - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza prevede che, dopo aver verificato l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuto la necessaria documentazione in relazione al sinistro, l'Impresa provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Per le variazioni in riduzione rispetto al margine di contribuzione assicurato, l'Impresa rimborserà all'Assicurato il premio netto relativo alle variazioni stesse con il limite del 20% del premio netto pagato in via anticipata per il periodo di assicurazione considerato, a cui verranno aggiunti gli eventuali accessori di polizza. Per le variazioni in aumento l'Assicurato pagherà all'Impresa il premio netto relativo alle variazioni stesse calcolato al tasso di premio esposto in polizza, a cui verranno aggiunti gli eventuali accessori di polizza e l'imposta vigente al momento del pagamento, con il limite del 20% del premio pagato in via anticipata per il periodo di assicurazione considerato - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - In caso di diminuzione di valori assicurati, la riduzione del premio decorrerà dal giorno dell'avvenuta comunicazione e l'Impresa rimborserà la corrispondente eventuale quota di premio netto anticipato e non consumato
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> - La polizza non prevede casi di rimborso del premio, oltre quanto sopra indicato in caso di regolazione del premio o diminuzione dei valori assicurati e riduzione del premio



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<ul style="list-style-type: none">- In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni- Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula. La polizza prevede comunque il diritto di recesso in caso di sinistro, come indicato nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Polizza All Risks - MDC

V052023

CHUBB®

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- **Assicurato** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicurazione** Il contratto di Assicurazione.
- **Contraente** Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
- **Franchigia** L'importo fisso che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
- **Indennizzo** La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- **Intermediario** Il Broker o l'Agente, come definiti rispettivamente dal D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni) e Reg. Isvap n. 5 del 16/10/2006, al quale è affidata la gestione amministrativa della Polizza.
- **Limite di Indennizzo** L'importo massimo che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun Sinistro o per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso periodo di Assicurazione.
- **Polizza** Il documento che prova l'Assicurazione.
- **Premio** La somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Rischio** La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- **Scoperto** L'importo percentuale del danno determinato ai sensi di Polizza che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Relativamente alle sole garanzie Furto / Rapina / Estorsione, se prestate: la percentuale dell'importo liquidabile a termini di Polizza che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia Assicurativa. Si precisa che i fatti dannosi tra essi connessi perché derivanti dalla stessa causa verranno considerati come unico sinistro.
- **Società** Chubb European Group SE.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO DANNI DIRETTI

- **Atto Informatico** un atto criminale o doloso non autorizzato (o una serie di atti dolosi o criminali non autorizzati tra di essi connessi), indipendentemente dal tempo e luogo in cui avvengono, o la minaccia o l'inganno di tale atto (o serie di atti tra essi connessi), riguardante l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di un Sistema Informatico.

- **Bradisismo** lento movimento locale della crosta terrestre, diretta dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Si conviene che le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi "singolo sinistro".

- **Danno Cyber** qualunque perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualunque natura direttamente o indirettamente causata, derivante o risultante da o favorita da o connessa a un Atto Informatico o un Incidente Informatico, compresa anche qualunque azione o misura intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a un Atto Informatico o un Incidente Informatico.

- **Dato** qualunque informazione, fatto, concetto, codice o altra informazione di qualunque tipo registrata o trasmessa in una forma tale da consentirne l'uso, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione tramite un Sistema Informatico.

- **Eruzione vulcanica** la fuoriuscita sulla superficie terrestre di magma ed altri materiali gassosi provenienti dal cratere principale di un vulcano o da suoi crateri secondari. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Eruzione vulcanica", si conviene che le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi "singolo sinistro".

- **Esplosivi** Sostanze e prodotti che anche in piccola quantità:
a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

- **Esplosione** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

- **Fabbricati** L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.

- **Franamenti** movimenti di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante.

- **Incendio** Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

- **Incidente Informatico** a) un errore o un'omissione (o una serie di errori od omissioni tra di essi connessi) riguardanti l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di un Sistema Informatico; o
b) la parziale o totale indisponibilità di un Sistema Informatico o il mancato accesso, elaborazione, uso o funzionamento di un Sistema Informatico (o una

- serie di indisponibilità o mancato accesso, elaborazione, uso o funzionamento tra essi connessi).
- **Incombustibili**
Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
 - **Inondazione/Alluvione**
La fuoriuscita di acqua o di materiali da essa trasportati dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali. Il termine non comprende uno Tsunami e un Maremoto.
 - **Macchinario, Attrezzature, Arredamento ed Apparecchiature Elettroniche**
Macchine, macchine d'ufficio, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino, di trasporto non iscritti al P.R.A. e di imballaggio.
Impianti idrici, termici, elettrici, impianti fissi e portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di segnalazione e comunicazione - serbatoi e sili non in cemento armato o muratura -.
Apparecchiature elettroniche, intendendosi per tali: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali (purché a corrente debole) - personal computers.
Mobilio, cancelleria, stampati, arredi, scaffalature, banchi, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio; indumenti, dischi, nastri ed altri supporti informatici, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
 - **Malattia trasmissibile**
 - qualunque malessere, malanno, patologia o malattia causati o trasmessi direttamente o indirettamente da un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualunque loro modificazione, sia considerato vivente o non vivente, e indipendentemente dal mezzo di trasmissione, o
 - qualunque virus, batterio, parassita o altro organismo o qualunque loro modificazione, sia considerato vivente o non vivente, che sia capace di causare malessere, malanno, patologia o malattia.
 - **Maremoto**
sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene ed il cui epicentro si trova sotto la superficie del mare. Il termine non comprende uno Tsunami.
 - **Merci**
Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione; escluso esplodenti.
 - **Primo rischio assoluto**
Forma di copertura che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
 - **Scoppio**
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
 - **Sistema Informatico**
qualunque elaboratore elettronico, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi anche smart phone, laptop, tablet e dispositivi indossabili), server, cloud o microcontroller compresi qualunque sistema simile o qualunque configurazione dei precedenti e compreso qualunque connesso dispositivo di input, output o archiviazione dati e qualunque attrezzatura di networking o di back up, di proprietà dell'Assicurato o di terzi o gestito dall'Assicurato o da terzi.

- **Solai** Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Subsidenza** lento e progressivo processo di abbassamento verticale del suolo causato da fattori geologici.
- **Terremoto** un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il termine non comprende uno Tsunami.
- **Terrorismo** Fatto di terrorismo significa un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. Nel caso che tale evento non sia garantito in Polizza e la Società affermi che in virtù della presente definizione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Si conviene che per sinistro si intende il complesso dei danni indennizzabili cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.
- **Tsunami** Serie di onde che hanno origine da un terremoto, terremoto sottomarino, attività vulcanica, frane, impatti meteoritici nel mare o vicino ad esso.
- **Valanghe, slavine** masse nevose che si distaccano in modo improvviso dai pendii di un rilievo, precipitando verso valle ed accrescendosi di volume durante il percorso

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO DANNI INDIRETTI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito precisato, con avvertenza che tutti gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

- **Costo variabile della produzione venduta** Importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. A titolo esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva, ai consumi di energia, alla manutenzione, alla lavorazione di terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva.
- **Ricavi di vendita** Quanto pagato o pagabile all'Assicurato per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in Polizza, svolta nel luogo dichiarato in Polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.
- **Margine di contribuzione** La differenza tra i ricavi di vendita e il costo variabile della produzione venduta.
- **Periodo di Indennizzo** Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del Sinistro, che ha inizio al momento del Sinistro e ha la durata massima indicata in Polizza. Esso non viene modificato per effetto

della scadenza della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.

- **Somma Assicurata**

Il margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato dall'Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

I. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

II. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose Assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

III. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e relativamente alla Sezione Danni Indiretti eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.; darne avviso alla Società oppure all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.;
- b. in caso d'incendio od atto doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dalla Società o dal Perito da essa incaricato senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose Assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e. fornire a sue spese alla Società entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per Danni Indiretti.

IV. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

V. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. Direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; Oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b. Fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

VI. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

VII. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella Assicurata.

VIII. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 c.c.

IX. MANDATO DEI PERITI E/O DEGLI INCARICATI DELLA SOCIETÀ

I Periti e/o gli incaricati della Società devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli III (Obblighi in caso di Sinistro) e 7 (Assicurazione Parziale) – qualora risulti attivata la Sezione Danni Indiretti;
- d. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose Assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6 (VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO) delle *Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Danni Diretti*;
- e. procedere alla stima del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. V (PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO) lettera b) delle *Condizioni Generali di Assicurazione*, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Rimane in ogni caso impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali verranno comunque impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

X. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

XI. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C.

XII. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

XIII. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

XIV. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

XV. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo non corso.

XVI. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

XVII. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

XVIII. FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della Parte attrice, può essere quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo dove ha sede la Direzione della Società, o il Broker/Agenzia, cui è assegnata la Polizza o dove il Contraente ha la sua residenza.

XIX. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

XX. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA

A parziale deroga dell'art. VIII) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO delle *Condizioni Generali di Assicurazione* il Contraente può richiedere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza del "Certificato di chiusura di istruttoria" a condizione che presenti fideiussione bancaria a prima richiesta scritta e senza opporre eccezioni:

- per un importo pari all'indennizzo, maggiorato dell'interesse (prime rate) annuale;
- per tutta la durata necessaria all'ottenimento del "Certificato";
- da Istituto accettato dalla Società.

Qualora dal Certificato o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia, l'importo anticipato dalla Società dovrà essere restituito maggiorato degli interessi (prime rate) maturati alla data dell'avvenuta restituzione.

XXI. DIMINUZIONE DI VALORI

Fermo quant'altro disposto dall'art. XIV) (DIMINUZIONE DEL RISCHIO) delle *Condizioni Generali di Assicurazione*, si conviene che in caso di diminuzione di valori Assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo, decorrerà dal giorno dell'avvenuta comunicazione e la Società rimborserà la corrispondente eventuale quota di premio netto anticipato e non consumato.

XXII. CLAUSOLA DI BROKERAGGIO

Il Contraente/Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di aver affidato la gestione della presente Polizza alla Spett. ; di conseguenza tutti i rapporti e le comunicazioni inerenti alla presente Assicurazione saranno effettuati tempestivamente, in forma scritta, per conto del Contraente/Assicurato dalla Spett. ; parimenti ogni comunicazione, in forma scritta, fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte alla Società dal broker e quelle fatte dal Contraente/Assicurato, prevarranno queste ultime.

Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta alla Polizza, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte nei termini e con le modalità previste dalla presente Assicurazione, nonché la denuncia di Sinistro che dovrà essere inviata, contestualmente al Broker e alla Società, sempre nei termini e con le modalità previste dalla presente Assicurazione.

XXIII. SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

La Società, in qualità di Assicuratore e/o riAssicuratore, non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.

XXIV. AMBITO TERRITORIALE

L'Assicurazione è operante esclusivamente per i danni occorsi nel territorio della Repubblica Italiana.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE DANNI DIRETTI

ART. 1 RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente Polizza, nei limiti del capitale Assicurato per ciascuna partita ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose Assicurate, anche di proprietà di Terzi, causati da un qualunque evento improvviso e accidentale non espressamente escluso, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato, ed a condizione che gli enti Assicurati si trovino esclusivamente nelle località indicate in Polizza.

ART. 2 ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:

- verificatisi in occasione di:
 - a. atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione, occupazione militare, invasione, ammutinamento, usurpazione di potere;
 - b. qualsiasi provvedimento di governo o di un'Autorità, anche locale di diritto o di fatto, compreso un provvedimento di fermo dell'attività, di requisizione, confisca, nazionalizzazione, distruzione.
 - c. esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - d. mareggiate, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, subsidenza, frane, valanghe e slavine, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto, tsunami;
 - e. epidemie, pandemie, endemie, contagi e infezioni da malattie trasmissibili;
 - f. un Danno Cyber, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto ad esso.

salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- causati da o dovuti a:
 - g. dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;
 - h. siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, colore, sapore o consistenza, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento d'aria causato da un evento non escluso dalla Polizza, deterioramento, erosione, esaurimento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere, di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni Assicurati;
 - i. infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, furto e rapina, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi;
 - j. perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose Assicurate;
 - k. trasporto e/o trasferimento delle cose Assicurate al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza;
 - l. contaminazione (ad eccezione dei danni provocati da evento non altrimenti escluso, quando quest'ultimo abbia colpito e danneggiato le cose assicurate, e delle risultanti spese di decontaminazione); inquinamento in genere sia graduale che accidentale; disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; fermentazione; putrefazione e muffa;
 - m. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate;
 - n. guasti meccanici e guasti elettrici in genere, deperimento, esaurimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente Assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista;

- o. vizio intrinseco, difetto latente, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi o non idonei, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o già prodotte, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, vizio di prodotto;
- p. lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati, montaggi, smontaggi, collaudo, manutenzione e revisione di macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le cose Assicurate;
- q. assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti di fabbricati e/o impianti e/o macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le cose Assicurate;
- r. materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- s. interruzione di reazioni termiche o isoterme che danneggino le merci in lavorazione;
- t. eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose Assicurate;
- u. mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le cose Assicurate;
- v. malattie trasmissibili o timore o minaccia (reale o percepita) di malattie trasmissibili. Sono parimenti esclusi i costi per operazioni di pulizia, igienizzazione, sanificazione, decontaminazione, rimozione, smaltimento, monitoraggio o test in relazione a malattie trasmissibili o a beni assicurati colpiti o che potrebbero essere colpiti da una malattia trasmissibile.
- w. Multe, sanzioni
- x. amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto, compreso:
 - attività di bonifica di qualunque tipo, compresi anche la rimozione o modifica di amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto da un edificio o una struttura di qualunque tipo, indipendentemente dal fatto che siano danneggiati o meno, dal motivo per cui tale rimozione o modifica sia effettuata e dal fatto che sia volontaria o richiesta da un'autorità amministrativa;
 - attività di demolizione o maggiori costi di ricostruzione di un bene, riparazione di un bene, rimozione di macerie o perdita d'uso di un bene causati, derivanti o intrapresi in osservanza di una legge, norma, regolamento od ordinanza che in qualunque modo regoli l'amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto;
 - errori nella progettazione, fabbricazione o installazione di amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto;
- y. perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualunque Dato, compreso qualunque importo riguardante il valore di tale Dato, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto quanto sopra descritto;
La presente esclusione non opera con riferimento ai costi di riparazione o sostituzione di un Supporto di Elaborazione Dati, di proprietà o in possesso dell'Assicurato, che abbia subito un danno materiale e diretto indennizzabile, nonché ai costi per copiare i Dati da back-up o da originali di una generazione precedente, ad eccezione di quanto di seguito elencato, che rimangono pertanto non indennizzabili:
 - i costi di ricerca o di progettazione;
 - i costi per ricreare, raccogliere o assemblare i Dati;
 - il valore dei Dati, anche nel caso in cui i Dati non possano essere ricreati, raccolti o assemblati.

Si precisa che nel caso in cui tale supporto non venga riparato, sostituito o ripristinato, la base per la valutazione del danno sarà il costo del Supporto di Elaborazione Dati vuoto.

Nel caso poi ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

ART. 3 COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

- a. merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;

- b. terreni, boschi, alberi, arbusti, prati, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere, suolo, i costi di condizionamento o modifica del suolo, acqua (eccetto l'acqua immagazzinata in serbatoi, tubi di distribuzione o altre apparecchiature di processo), scavi;
- c. aeromobili, velivoli spaziali, satelliti, natanti in genere, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti all' art. 354 del D. lsg 209/2005, mezzi di trasporto a fune, baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili e loro contenuto, impianti per la produzione di energia elettrica;
- d. mezzi di trasporto su rotaie;
- e. lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento, gallerie, miniere, pozzi, caverne e quanto in essi contenuto, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, banchine, pontili, moli e piattaforme in genere strade, marciapiedi o altre superfici pavimentate;
- f. quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, pellicce, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, gioielli, perle, pietre preziose o semipreziose e metalli preziosi, qualora gli enti precedentemente descritti abbiano valore unitario maggiore di € 10.000,00. La Società in ogni caso indennizzerà relativamente agli enti descritti nel presente comma un massimo complessivo di € 50.000,00 per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa; Si intendono in ogni caso escluse cose aventi valore artistico od affettivo;
- g. tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
- h. cose in leasing se ed in quanto già Assicurate da altre Polizze;
- i. sistemi operativi, programmi e software in genere.
- j. Linee aeree di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali, incluse le strutture di supporto, al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- k. fabbricati interamente inoccupati;
- l. beni all'aperto non fissi per loro natura e destinazione;
- m. amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto.

ART. 4 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

La Società indennizza altresì:

- a. le spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione di **modelli e/o stampi**, che risultino danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza nella forma a Primo Rischio Assoluto sino alla concorrenza dell'importo specificato nei LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.
L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal Sinistro;
- b. le spese necessarie per la riparazione o la ricostituzione degli **archivi, documenti, disegni**, mantenuti in forma cartacea e/o informatica, che risultino danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo specificato nei LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.
L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal Sinistro;
- c. le **spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare** al più vicino scarico autorizzato i residui del Sinistro, pagabile a termini di Polizza, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile. Sono comprese:
 - le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro rientranti nella categoria di rifiuti tossici e pericolosi (compresi quelli radioattivi), per i quali la normativa ambientale vigente e applicabile prevede specifici obblighi di demolizione, sgombero, trattamento e/o trasposto. Tali presenti spese sono coperte, fermo quanto disposto al punto d) che segue e fermo quanto previsto dall'art. VII (LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO) delle *Condizioni Generali di Assicurazione*, sino alla concorrenza dell'importo di € 50.000,00 (cinquantamila);
 - le spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'Assicurato, resesi necessarie in seguito ad un Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza. Tali spese sono coperte sino alla concorrenza di € 50.000,00 (cinquantamila);

- d. i danni materiali e diretti subiti da amianto e prodotti o materiali contenenti amianto, fisicamente incorporati nel fabbricato assicurato, compresi i costi necessari per rimuovere o bonificare l'amianto e i prodotti o materiali contenenti amianto che siano stati danneggiati, purché tale danno verificatosi durante il periodo assicurativo sia conseguenza diretta ed esclusiva di uno dei seguenti eventi: incendio, fulmine, esplosione, tempesta, grandine, fumo, caduta di aeromobili o urto con veicoli, sommosse o tumulti popolari, atti vandalici. Si precisa che l'indennizzo viene prestato esclusivamente per la parte di amianto che subisce il danno materiale e diretto. Tali danni e costi sono coperti sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla Scheda di Polizza.

Relativamente a:

- e. **Denaro, carte valori e titoli di credito** in genere sono Assicurati nella forma a Primo Rischio Assoluto sino alla concorrenza di € 5.000,00 per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa. Qualora prevista in Polizza la garanzia *Furto, Rapina, Estorsione*, per tale garanzia relativamente ai predetti enti opererà il limite eventualmente specificatamente previsto;
- f. I danni causati ai fabbricati da **sovraccarico di neve** sono risarcibili solamente se le loro caratteristiche costruttive sono conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione. Per le cose in essi contenute la garanzia è operante purché i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti dovuto alla pressione del carico di neve;
- g. I danni materiali e diretti subiti dagli enti Assicurati per effetto di **terremoto**, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro" purché avvenuti nel periodo di Assicurazione;
- h. I danni causati da **eventi atmosferici**, intendendosi per tali i danni materiali e diretti causati alle cose Assicurate da:
1. grandine, vento e quanto da esso trasportato;
 2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra;

Sono escluse le merci all'aperto, i fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture, i macchinari e gli impianti all'aperto non fissi per destinazione, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

Si conviene che gli eventi occorsi nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro" purché avvenuti nel periodo di Assicurazione;

- i. I danni materiali diretti occorsi a seguito o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi**, la Società non risponde dei danni causati da: interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione o omissione di controlli o manovre, nonché dei danni e guasti, salvo quelli da incendio, verificatisi a seguito di occupazione dei locali qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi.

Ai fini di un eventuale indennizzo dovuto a **fatto di terrorismo**, si intendono in ogni caso esclusi:

1. la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi;
2. i danni da interruzione d'esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell'Assicurato;
3. i danni da "impedimento d'accesso" a seguito di ordinanza dell'Autorità;
4. i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi;
5. danni cagionati alle cose di Terzi;
6. perdite o danni derivanti direttamente o indirettamente da contaminazione di qualunque tipo, compresa l'emissione, il rilascio, lo scarico, la dispersione, la fuoriuscita di sostanze chimiche o biologiche, nonché l'esposizione a sostanze chimiche o biologiche,

anche se una o più delle sopraindicate garanzie sono prestate nelle apposite Sezioni Danni Diretti e Danni Indiretti). Si conviene che per sinistro si intende il complesso dei danni indennizzabili cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.

- j. I danni materiali e diretti subiti dalle cose Assicurate per effetto di **inondazioni o alluvioni ed allagamenti in genere**, la Società non risponde dei danni:

- a enti mobili all'aperto
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Si conviene che gli eventi occorsi nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro" purché avvenuti nel periodo di Assicurazione;

- k. I danni materiali subiti dalle cose Assicurate in conseguenza di **gelo** che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in Polizza. La Società risponde dei danni purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti al Sinistro.

ART. 5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose Assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - FABBRICATI (VALORE A NUOVO):

si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, comprendendo tutti i costi e/o oneri che dovessero gravare al momento della ricostruzione, per disposizioni di Enti e/o Autorità Pubbliche ed escludendo soltanto il valore dell'area.

II - MACCHINARIO, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (VALORE A NUOVO):

si stima il costo di rimpiazzo delle cose Assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

III - MERCI:

si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per **FABBRICATI**

applicando un deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per **MACCHINARIO, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

applicando un deprezzamento per qualità, tipo, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante alla spesa necessaria per rimpiazzare le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;

per **MERCI**

deducendo dal valore delle cose Assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;

per **FABBRICATI e MACCHINARIO, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

determinando successivamente, e sempre in modo separato per ogni partita, il *supplemento di indennizzo* che, aggiunto ai precedenti valori, costituisce l'ammontare del danno calcolato in base al cosiddetto VALORE A NUOVO.

Agli effetti dell'art. 7 (ASSICURAZIONE PARZIALE) delle *Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Danni Diretti*, il *supplemento di indennizzo* per ogni partita, qualora la somma Assicurata risulti:

- a. superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

- b. inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta Assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "Assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c. eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più Assicurazioni agli effetti della determinazione del *supplemento di indennizzo* si terrà conto della somma complessivamente Assicurata dalle Assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo dei beni Assicurati sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale in modo corrispondente alle necessità della Ditta Assicurata a condizione che l'esborso della Società non venga aumentato a seguito di varianti di luogo e/o di modo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data del verbale di accertamento del danno o del verbale definitivo di perizia.

ART. 6 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, e maggiorate del 10%, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente Assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore Assicurato, maggiorato del 10%, e quello risultante al momento del Sinistro.

In caso di Sinistro indennizzabile che abbia colpito una o più partite riguardanti le Sezioni tutte di Polizza soggette al disposto del primo comma del presente Articolo, qualora l'ammontare del danno relativamente a dette partite al lordo di eventuali franchigie e scoperti risulti uguale o inferiore ad € 20.000,00.-, la Società indennizza il danno senza applicazione del primo comma del presente Articolo (applicazione della proporzionale).

SEZIONE DANNI INDIRETTI

ART. 1 RISCHIO ASSICURATO

La Società indennizza, a parziale deroga dell'Art. 2 punto J delle *Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Danni Diretti*, a risarcire:

- la perdita del Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita e delle rimanenze;
- le spese supplementari documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione di Ricavi di vendita.

a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione I) della presente Polizza, ad eccezione dei danni conseguenti a furto, rapina, estorsione delle cose Assicurate.

ART. 2 ESCLUSIONI

Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- 1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- 2) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o ad altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

ART. 3 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per la sua efficacia che, formino parte integrante della Polizza i bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari o in ogni caso che gli stessi vengano prodotti in caso di Sinistro.

Per le società di capitale dovranno essere i bilanci depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, mentre per le società di persone dovranno essere quelli contenuti nel libro sociale vidimato annualmente dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

ART. 4 DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno si determina:

- a. relativamente alla perdita del margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita e le rimanenze saranno calcolati facendo

riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del Sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;

- b. relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del Sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di risarcimento per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del margine di contribuzione in tal modo evitata al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma Assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del Sinistro durante il periodo di indennizzo.

ART. 5 MODALITA' DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA SOMMA DA ASSICURARE - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, l'Assicurato deve comunicare alla Società il margine di contribuzione e il risultato operativo (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso. Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare una perdita d'esercizio per la seconda volta consecutiva, emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione, in cui verranno indicati:

- la nuova somma Assicurata (pari al nuovo margine di contribuzione);
- l'eventuale premio di conguaglio per l'annualità cui si riferisce il bilancio approvato (secondo le disposizioni della condizione particolare sempre operante Clausola di aggiustamento) nonché per l'annualità in corso;
- l'ammontare del premio anticipato per l'annualità futura (sulla base della nuova somma Assicurata).

Qualora il Contraente non corrisponda il premio di conguaglio dovuto entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento.

Anche in caso di cessazione, anticipata risoluzione o recesso dal contratto, resta fermo l'obbligo di corresponsione del premio di conguaglio (positivo o negativo) di cui al punto b), relativamente all'annualità cui si riferisce il bilancio.

Qualora il Contraente non comunichi il nuovo margine di contribuzione la Società può, fino al sessantesimo giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 6 CLAUSOLA DI AGGIUSTAMENTO

In previsione delle variazioni che il margine di contribuzione potrebbe subire rispetto a quanto Assicurato, la Società si obbliga a ritenere garantito, per tutta la durata del contratto, un aumento della somma Assicurata indicata in Polizza pari al 20% delle somme stesse.

Pertanto, anche agli effetti dell'art. VII) delle Norme Comuni che regolano l'Assicurazione in Generale, Limite massimo dell'indennizzo, la somma Assicurata è quella indicata in Polizza aumentata del 20%.

L'Assicurato si impegna a comunicare alla Società nei termini di cui all'art. 5) Modalità degli aggiornamenti della somma da assicurare. Obblighi di comunicazione delle Condizioni Generali di Assicurazione Sezione II – Danni Indiretti – la nuova somma Assicurata.

Per le variazioni in riduzione la Società rimborserà all'Assicurato il premio netto relativo alle variazioni stesse con il limite del 20% del premio netto pagato in via anticipata per il periodo di Assicurazione considerato, a cui verranno aggiunti gli eventuali accessori di Polizza.

Per le variazioni in aumento l'Assicurato pagherà alla Società il premio netto relativo alle variazioni stesse calcolato al tasso di premio esposto in Polizza, a cui verranno aggiunti gli eventuali accessori di Polizza e l'imposta vigente al momento del pagamento, con il limite del 20% del premio pagato in via anticipata per il periodo di Assicurazione considerato.

La Società, in caso di Sinistro, non pagherà somma superiore al minore dei seguenti importi:

- la somma Assicurata indicata in Polizza aumentata del 20%;
- quanto ottenibile come prodotto dell'importo dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza per il rapporto tra la somma che risulta Assicurata e il margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno trenta giorni prima del Sinistro.

ART. 7 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del Sinistro la somma Assicurata risulta inferiore al margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno trenta giorni prima del Sinistro, proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

ART. 8 CESSAZIONE DEL RISCHIO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è automaticamente risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a. fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b. messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c. cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa;
- d. chiusura in perdita di due esercizi consecutivi.

Nel caso di cui alla lettera d) il contratto è automaticamente risolto dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio. In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

ART. 9 FRANCHIGIA SULLA SEZIONE DI RIFERIMENTO

Se dall'Assicurazione prestata con la *Sezione Danni Diretti* fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il Sinistro che avesse colpito detta *Sezione Danni Diretti* risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dal presente contratto che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità, a termini della sezione di riferimento, del Danno Diretto.

CONDIZIONI ADDIZIONALI

A VALERE PER ENTRAMBE LE SEZIONI DI POLIZZA (DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI)

ART. 1 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall'Assicurato - che lo stesso ha predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Nel caso che l'Assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

ART. 2 ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI, AUDITORS E SOCIETÀ DI REVISIONE

In caso di Sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione di Polizza, la Società risarcisce le spese e/o gli onorari di competenza dei professionisti sopraccitati, che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché le spese e/o gli onorari degli Architetti, Ingegneri, Consulenti, Auditors e Società di revisione, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per le reintegrazioni delle perdite in caso di danno a fabbricati, macchinari e merci incluse le spese sostenute a questo titolo.

ART. 3 FABBRICATI INOCCUPATI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE

Qualora, nel corso del periodo di copertura, un fabbricato Assicurato diventasse interamente inoccupato, fermo l'obbligo di comunicazione da parte della Contraente in base a quanto disposto dall'art. XIII – Aggravamento del Rischio – delle Condizioni Generali di Assicurazione, il fabbricato si intenderà automaticamente escluso dalla copertura a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui quest'ultimo risulterà inoccupato.

SEZIONE DANNI DIRETTI

ART. 1 ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose Assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti esistenti nei fabbricati Assicurati o contenenti le cose medesime.

La Società non indennizza:

- a. i danni causati da umidità, stillicidio, infiltrazioni, traboccamento o rigurgito di fognature, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b. le spese sostenute per la ricerca del guasto della rottura e per la sua riparazione.

ART. 2 RICERCA DEL GUASTO

La Società in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente Polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

ART. 3 CRISTALLI

In base alle seguenti condizioni e con avvertenza che per detta garanzia non è applicabile il disposto dell'art. 7) delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Danni Diretti.

La Società assicura le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro (escluse quindi le cornici), collocate ed installate nel luogo indicato nella presente Polizza, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, sempreché alla data di entrata in vigore della presente Polizza esse siano integre ed esenti da difetti.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a sensi di Polizza.

L'Assicurazione non copre i danni:

- a) avvenuti in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, gelo, emanazione di calore e radiazioni atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

ART. 4 FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga dell'art. 2) lettera n) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 7) delle Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ad eccezione dei danni alle apparecchiature elettroniche.

ART. 5 GUASTI ACCIDENTALI AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

A parziale deroga dell'art. 2) lettera n) delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Danni Diretti, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

Sono esclusi i danni:

1. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose Assicurate;
2. verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza;

3. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose Assicurate;
4. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
5. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
6. ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose Assicurate;
7. meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente Assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concordo di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti Assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
8. derivanti da errata progettazione.

ART. 6 ONERI DI RICOSTRUZIONE

Nel capitale Assicurato alla partita "Fabbricati" si intendono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati Assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

ART. 7 RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di Terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. Fatto salvo quanto sopra, l'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati Terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, qualsiasi altro parente e/o affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

ART. 8 ENTI ALL'APERTO

Si precisa che i macchinari, con esclusione dei macchinari all'aperto fissi per destinazione, le attrezzature e le merci si intendono Assicurate anche all'aperto nell'ambito dello stabilimento esclusivamente durante le operazioni di carico e scarico.

Tale estensione non è operante agli effetti della garanzie "Eventi atmosferici" e "Furto/Rapina/Estorsione" anche se dette garanzie fossero previste in Polizza.

ART. 9 SPESE DI AMMORTAMENTO E PERDITA DI VALUTA

Fermo restando che in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore ai limiti previsti per "denaro, titoli, valori, ecc.": "l'Assicurazione relativamente ad effetti, titoli, assegni ecc. è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento ecc. di tali effetti, titoli, assegni ecc. sottratti e/o danneggiati e/o distrutti.

Limitatamente a quegli effetti, titoli, assegni ecc. che, se non sottratti, danneggiati o distrutti, sarebbero stati negoziabili, la garanzia è prestata anche per eventuali mancati interessi da calcolare a decorrere dal giorno in cui sarebbe stata possibile la negoziazione e fino al giorno in cui l'ammortamento è diventato effettivo a tutti gli effetti, ma per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi e al tasso di interesse bancario creditore che sarebbe stato riconosciuto all'Assicurato, calcolato quale media tra i tassi attivi di interesse praticati all'Assicurato, nel periodo considerato, dalle varie aziende di credito di cui l'Assicurato stesso si serve abitualmente.

L'eventuale cessazione della Polizza non interrompe il suddetto periodo di indennizzo per quei Sinistri che siano occorsi prima della cessazione della Polizza medesima.

L'estensione ai "mancati interessi" è prestata mediante un soprapremio già incluso nei tassi esposti.

N.B. Per effetti, titoli, assegni ecc. per i quali non sia ammessa la procedura di ammortamento, il periodo di indennizzo (fermo il limite di 3 mesi) si intende fino al giorno in cui in sostituzione del titolo sottratto, sia possibile l'emissione di altro titolo e/o l'attuazione di altra forma di pagamento.

ART. 10 COMPENSAZIONE FRA PARTITE

L'eccedenza tra somma Assicurata e valori accertati che si riscontrassero al momento del Sinistro su una o più partite viene riportata sull'insieme delle partite che sono invece insufficientemente Assicurate e che pagano un tasso uguale o inferiore e ripartita proporzionalmente alle insufficienze riscontrate.

Questo trasferimento di eccedenza è ammesso solo fra partite che garantiscono enti di uno stesso stabilimento.

ART. 11 GRANDINE SU FRAGILI

La Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica;
- anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

SEZIONE DANNI INDIRETTI

ART. 1 ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITA' IN PIU' REPARTI

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti per i quali è possibile determinare i rispettivi margini di contribuzione, le disposizioni di cui ai commi a) e b) dell'art. 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Danni Indiretti – Determinazione del Danno - si applicheranno separatamente a ogni settore interessato dal Sinistro, restando inteso che se la somma Assicurata è inferiore all'importo dato dalla somma del margine di contribuzione di ogni settore dell'Azienda (interessato o non dal Sinistro), proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi, l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione del rapporto tra la somma Assicurata e quest'ultimo importo.

Ai fini di cui sopra l'Assicurato dichiara di poter fornire, in caso di Sinistro, risultati economici distinti per ciascuna dei settori indicati in Polizza.

ART. 2 DEPREZZAMENTO DI MERCI INDENNI

La copertura prestata con la presente sezione è estesa alle seguenti perdite sostenute durante il periodo di indennizzo:

- a. relativamente alle merci indenni (escluse cioè le merci distrutte o danneggiate da uno dei rischi Assicurati con la Sezione Danni Diretti) che l'Assicurato non è in grado di immettere nel normale corso dell'attività in conseguenza di Sinistro indennizzabile sulla sezione di riferimento:
 1. il prezzo di costo di dette merci se non è possibile effettuarne la vendita
 2. la differenza fra il prezzo di costo di dette merci e l'effettivo ricavo ottenuto, se dopo il Sinistro è possibile effettuarne la vendita a valore di recupero.
- b. Le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare e/o contenere le suddette perdite, ma non eccedenti la somma che sarebbe stata altrimenti risarcibile sotto il comma a) di questo articolo se tali spese supplementari non fossero state effettuate, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese (come trasporto ed imballaggio) normalmente sostenute dall'Assicurato per la consegna delle merci da o alle località Assicurate, ma evitate in conseguenza del Sinistro.

ART. 3 RISERVE DI MAGAZZINO

Se al verificarsi di un Sinistro, per contenere la riduzione dei Ricavi di vendita, l'Assicurato ricorrerà all'utilizzo di scorte a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata, nei limiti del periodo di indennizzo previsto, prevedendo:

- a. il rimborso dei costi per la ricostituzione del livello delle scorte di magazzino al giorno di Sinistro;
- b. l'eventuale perdita dei ricavi di vendita, causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte a magazzino.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(da concordare)

ACCORDO TRA LE PARTI

L'Assicurato/Contraente dà atto che le condizioni di Polizza Particolari, Aggiuntive, dattiloscritte non sono predisposte unilateralmente dalla Compagnia ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli art. 1341/1342 del Codice Civile.

A VALERE PER ENTRAMBE LE SEZIONI (DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI)

SEZIONE INCENDIO DANNI DIRETTI

SEZIONE INCENDIO DANNI INDIRETTI

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO O DEL CONTRAENTE

L'ASSICURATO O CONTRAENTE DICHIARA:

- 1) che le cose Assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo TRIENNIO danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente Polizza, SALVO OVE DIVERSAMENTE DICHIARATO ALLA SOCIETA' IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE DEL RISCHIO;
- 2) le cose descritte nella presente Polizza non sono Assicurate presso altre Società.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della Polizza.

IL CONTRAENTE

Agli effetti dell'art.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle *Condizioni Generali di Assicurazione*:

- | | |
|-----------|---|
| Art. III | OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO; |
| Art. IV | ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO; perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa di danno e di altri comportamenti fraudolenti; |
| Art. V | PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO; |
| Art. VI | ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun Assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri Assicuratori. |
| Art. VIII | PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO: sospensione in caso di opposizione. |
| Art. XV | RECESSO IN CASO DI SINISTRO; |
| Art. XVI | PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE; tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 30 giorni prima della scadenza; |
| Art. 5 | MODALITA' DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA SOMMA DA ASSICURARE. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE – SEZIONE DANNI INDIRETTI; |
| Art. 8 | CESSAZIONE DEL RISCHIO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – SEZIONE DANNI INDIRETTI. |

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le Condizioni di Assicurazione, il Documento Informativo per il Contraente, e il Modulo di proposta, ove previsto.

Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nella documentazione precontrattuale precedentemente consegnata, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare ed eventualmente a derogare quanto disciplinato nella predetta documentazione precontrattuale.

IL CONTRAENTE

Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e data:

Il Contraente
(Timbro e firma)

GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'indennizzo prestato dall'assicuratore.

Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.

Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.

Carenza: il periodo che può intercorrere tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia prestata dall'assicuratore diviene efficace.

Certificato di assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall'assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

Condizioni di assicurazione: le condizioni contrattuali standard previste da un contratto di assicurazione. Tali condizioni possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato a seguito di un sinistro.

Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma da parte dell'assicuratore per ogni giorno d'invalidità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente a infortunio o malattia.

Disdetta: la comunicazione che il contraente o l'assicuratore invia all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di terminare il contratto.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo/Indennità/Risarcimento: la somma dovuta dall'assicuratore all'assicurato (o, in casi particolari, al beneficiario) in caso di sinistro, determinata applicando le eventuali franchigie, scoperti e sottolimiti previsti dal contratto.

Intermediario: l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.

Inabilità temporanea: è l'incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.

Invalidità permanente: è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese di assicurazioni, anche straniere, operanti in Italia.

Liquidazione: il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.

Massimale/Limite di risarcimento/Somma assicurata: La somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno per ogni sinistro. Quando invece è specificato nelle Condizioni di Assicurazione che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui l'assicuratore è tenuto per tutti i sinistri relativi a tale periodo.

Periodo assicurativo/di assicurazione: il periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, a condizione che sia stato pagato il premio.

Perito: è il libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione stipulato dal contraente, contenente tutte le condizioni contrattuali applicabili.

Polizza collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati.

Premio: la somma di denaro dovuta dal contraente a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Set informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

Sottolimito: la somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che rappresenta il massimo esborso dell'assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui è previsto.